



**SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE E TRADUZIONE PER PAZIENTI STRANIERI
NELL'AMBITO DEI SERVIZI SANITARI DELLO I.O.V. - I.R.C.C.S.**

Art. 1 – OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente documento disciplina le modalità di esecuzione del servizio di cui all'oggetto.

L'Istituto Oncologico Veneto (IOV) - I.R.C.C.S. intende affidare in appalto il servizio di mediazione linguistico-culturale nell'ambito dei servizi sanitari. Tale servizio rappresenta uno strumento per abbattere le barriere linguistiche e culturali e facilitare l'accesso ai servizi e alle cure, nel rispetto di quanto previsto dalle DGR 2266/2016 e DGR 1732/2017.

Art. 2 – DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per il servizio di mediazione linguistica e culturale, nel rispetto dei criteri minimi previsti nel presente capitolato.

Il servizio è volto al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- Fornire attività di supporto alla “domanda di salute” di utenti stranieri e quindi di relazione interculturale e linguistica tra utente, operatore e struttura sanitaria.
- Accompagnare la relazione tra operatore e utente straniero tramite attività di mediazione culturale, traduzione e interpretariato.

Le lingue per le quali si chiede di garantire la disponibilità di mediatori sono almeno le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, rumeno, albanese, serbo croato, russo, arabo, cinese mandarino, cingalese, hindi, bengalese.

Oltre alle lingue indicate, potrà essere richiesto all'ente aggiudicatario la messa a disposizione di mediatori culturali per altre lingue, laddove ciò si renda necessario per particolari fabbisogni.

Art. 3 DESTINATARI

I destinatari degli interventi sono gli utenti stranieri che accedono ai servizi dello IOV.

Art. 4 ATTIVITÀ

Gli interventi da svolgere da parte dell'appaltatore si declinano prevalentemente nelle seguenti prestazioni, realizzate in stretta connessione con le figure professionali sanitarie coinvolte:



4.1 Mediazione culturale a chiamata, face to face e/o videoconferenza.

La mediazione culturale sarà effettuata a chiamata, sia urgente che programmata, inviando i mediatori presso le sedi IOV in cui sono ubicate le Unità richiedenti, previa autorizzazione del DEC.

In base alla richiesta effettuata, l'Aggiudicatario dovrà inviare il professionista mediatore più idoneo (per specifica lingua, cultura, ...). Si prevede anche l'utilizzo della videoconferenza con mediatore culturale qualora la situazione lo richieda, previa autorizzazione del responsabile della mediazione culturale dell'Istituto Oncologico Veneto.

4.2 Servizio di traduzione legale dei documenti sanitari.

Potranno essere richieste traduzioni ritenute complesse e/o con una valenza, anche di carattere legale, in ambito sanitario di documentazione sanitaria prodotta dallo IOV (ad esempio, cartelle cliniche, consenso informato, lettera di dimissione, certificazione, esiti esami).

Data la natura del servizio, basato sulla relazione interpersonale e la comunicazione con l'utenza straniera nell'ambito dei percorsi di cura e salute, a garanzia della qualità del servizio si deve assicurare, oltre al corretto scambio informativo e relazionale tra il personale operante e l'utenza straniera, anche un'azione di monitoraggio delle attività e degli interventi realizzati, un'azione di coordinamento dei mediatori e una supervisione a loro rivolta. Deve essere indicato un referente del servizio che partecipi ad attività di programmazione, monitoraggio e verifica con i referenti aziendali e a tavoli di coordinamento aziendali.

Art. 4.3. Luoghi e modalità di svolgimento del servizio

Le prestazioni devono essere assicurate presso tutte le sedi dei servizi dello IOV presenti a Padova, Monselice fraz. Schiavonia (PD) e Castelfranco Veneto (TV). Le attività devono essere realizzate in base a modalità e tempistiche definite in collaborazione con l'ufficio competente di IOV, che verrà appositamente individuato e che manterrà un ruolo di coordinamento tecnico e di relazione con il fornitore.

Art. 4.4. Orario

L'attività è a chiamata e ogni intervento viene preventivamente concordato volta per volta con l'Unità operativa che ne fa richiesta.

L'Appaltatore dovrà entro 48 ore prendere in carico la domanda, entro 24 ore in caso di richiesta urgente, e contattare telefonicamente o via mail l'operatore richiedente il servizio per concordare data, orario e luogo della prestazione.

In caso di annullamento dell'intervento, per cause sopravvenute, la Stazione Appaltante, in persona del Richiedente il servizio, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Aggiudicatario, utilizzando l'indirizzo mail che verrà messo a disposizione da quest'ultimo, nel rispetto delle seguenti tempistiche, senza che all'Aggiudicatario sia dovuto alcunché:

- 48 ore prima per le traduzioni;
- 24 ore prima per le mediazioni in presenza;
- 2 ore prima per le mediazioni in videoconferenza.

In caso di annullamento oltre i termini di cui sopra, la Stazione Appaltante sarà tenuta al pagamento del 50% dell'intervento.

Le comunicazioni verranno effettuate all'indirizzo mail messo a disposizione dell'Aggiudicatario.

Art. 5 – REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO

Il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- maggiore età;
- se cittadino straniero, regolarità del permesso di soggiorno;
- se cittadino italiano, specifica esperienza nell'ambito della mediazione linguistico-culturale ed esperienza acquisita con permanenza all'estero nell'ambito specifico dello studio della lingua;
- ottima conoscenza della lingua italiana e ottima conoscenza di almeno una delle lingue straniere indicate all'articolo 4.2 del presente Capitolato;
- esperienza in qualità di mediatore ed interprete nei servizi sanitari;
- possesso da parte dei mediatori che verranno impiegati nel servizio di una formazione specifica sulla mediazione linguistico – culturale (corsi organizzati da enti pubblici o del privato sociale).

Sarà titolo preferenziale il possesso di competenze interculturali da parte dei mediatori linguistico culturali, attestate attraverso specifiche certificazioni rilasciate da istituti universitari o da enti promotori di corsi formazione per lo sviluppo delle competenze interculturali.

Art. 6 - REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60, comma 2 del D.Lgs.36/2023, si applicherà a partire dal secondo anno del contratto la revisione dei prezzi. La revisione sarà concessa a condizione che l'operatore economico dimostri l'intervenuto effettivo aumento dei prezzi ed entro i limiti di cui all'ISTAT FOI o i diversi limiti previsti dalle

normative che durante l'esecuzione contrattuale disponessero prescrizioni differenti o, ancora, entro i limiti maggiori del FOI, ma dimostrati dall'operatore economico per tramite di documentazione comprovante. Sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le prestazioni realizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento come sopra descritte sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al 10% del prezzo complessivo del contratto originario

Art. 7 – SOSTITUZIONE PERSONALE

È ammessa la sostituzione del personale a cui è stato assegnato lo specifico incarico nei casi di assenza, temporanea o definitiva, dello stesso dovuta ad eventi non previsti né prevedibili da parte dell'Aggiudicatario, o comunque indipendenti dalla sua volontà. In tal caso l'Aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale assente, onde evitare disservizi dandone tempestivo avviso all'Istituto Oncologico Veneto, con altro in possesso dei requisiti minimi di competenza e professionalità previsti dalla vigente legislazione in materia.

Art. 8 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

L'Aggiudicatario non potrà, per nessuna ragione, sospendere o interrompere i servizi di sua iniziativa.

Quando per cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali (alluvioni, ecc ...) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, ecc ...) l'Aggiudicatario non possa espletare il servizio deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione. Nei casi di svolgimento delle attività in modalità face to face, qualora il mediatore ritenuto più idoneo ad eseguire il servizio fosse impossibilitato a presenziare fisicamente all'intervento, per cause impreviste o imprevedibili, la Stazione Appaltante, previa autorizzazione del DEC e sentita l'Unità richiedente, potrà richiedere lo svolgimento del servizio tramite videoconferenza.

In caso di sciopero del personale dipendente, dovranno essere assicurate le garanzie stabilite dalla Legge n. 146 del 12/06/1990 e ss. mm. ii., dandone immediata comunicazione all'Amministrazione.

Nei casi di sospensione o interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra, l'Aggiudicatario è tenuto al risarcimento dei danni. In tale ultima ipotesi l'Istituto Oncologico Veneto potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'affidatario.

Art. 9 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

Per la gestione del servizio l'Appaltatore impiegherà proprio personale, regolarmente inquadrato in conformità alle previsioni delle vigenti disposizioni di legge e del vigente CCNL di settore.



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazioni degli operai contro gli infortuni e di igiene, delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.) nonché degli accordi sindacali nazionali e locali per il personale dipendente.

Nell'espletamento del servizio l'Appaltatore dovrà impiegare personale qualificato, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, numericamente adeguato a garantire il regolare svolgimento delle attività oggetto dell'appalto affidato, che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore e che si astenga da iniziative e comportamenti non concordati con gli appositi Servizi dell'Istituto preposti al controllo.

In caso di infortunio e/o malattia e/o assenza a qualsiasi titolo del personale impiegato, l'Appaltatore deve comunque assicurare la continuità e l'efficienza dei servizi nel rispetto dei livelli di servizio previsti nel presente contratto.

L'Appaltatore garantisce il corretto comportamento del personale, nonché la diligente osservanza di tutte le norme di legge. La violazione di quanto sopra (oltre alla responsabilità di legge a carico dell'operatore) sarà considerata inadempienza contrattuale ai fini dell'applicazione delle penali previste nel presente contratto.

L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione dei servizi, e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, adeguandosi prontamente ad ogni disposizione impartita dall'Istituto.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali di settore maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, per tutta la durata dell'appalto.

Art. 10. GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Prima della stipula del contratto, il Fornitore dovrà inviare alla stazione appaltante la garanzia fideiussoria definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 117, comma 7 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".

La fideiussione dovrà essere intestata a Istituto Oncologico Veneto, via Gattamelata, 64, 35128 Padova e dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

La cauzione dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 come segue:

- a) del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese;
- b) del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3.
- c) del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possessa uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Art. 11 - NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA

Gli operatori che verranno preposti all'erogazione del servizio dovranno attenersi alle seguenti norme di comportamento:

- mantenere, nel rispetto dei normali standard di correttezza e buona educazione, un contegno decoroso ed irreprensibile;
- osservare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale su fatti e circostanze di cui abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio o a causa dello stesso, secondo quanto disposto dalla legge sulla privacy che sarà compito della ditta impartire;

Qualunque comportamento o errore rilevato durante l'attività verrà segnalato al DEC per le opportune ed eventuali misure da adottare.

Gli operatori dovranno vestire in modo adeguato e consentire la riconoscibilità del personale specificamente addetto all'espletamento del servizio all'interno di una struttura ospedaliera.

L'Istituto Oncologico Veneto, si riserva di chiedere la sostituzione del personale che disattenda le norme comportamentali suddette o che compia, nonostante eventuali successivi interventi formativi, errori ripetuti, ritenuti gravi per le conseguenze sulla funzionalità del servizio e/o sugli utenti.

L'Appaltatore si impegna ad attenersi alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento pubblico pubblicato sul sito: [://www.ioveneto.it/istituzionale/servizi-al-personale/regolamenti-aziendali/](http://www.ioveneto.it/istituzionale/servizi-al-personale/regolamenti-aziendali/).

Art. 12 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E REFERENTE DELL'APPALTATORE

Il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali sarà seguito, controllato e verificato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nominato ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023.

Prima dell'avvio del contratto l'Appaltatore comunicherà allo IOV il nominativo del proprio Referente responsabile degli aspetti organizzativi e gestionali del servizio, al quale rivolgersi in ogni momento in caso di necessità. Verrà individuato anche un suo/suoi delegato/i, con identici poteri e obblighi, che fungerà/anno da riferimento in caso di assenza o impedimento del primo.

Potrà essere previsto un incontro ogni qualvolta ci sia un nuovo inserimento o insorgano particolari problematiche. Tali incontri dovranno essere concordati direttamente tra il Referente IOV e il Referente della Ditta.

ART. 13 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire l'appalto nei termini e con le modalità previsti nel presente contratto e nell'offerta presentata, garantendone lo svolgimento con la diligenza richiesta dalla natura del Contratto, in particolare:

- impiegare mediatori linguistico interculturali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente capitolato, di provata onestà e moralità; tale personale non deve aver riportato condanne penali che impediscano di operare con la Pubblica Amministrazione o si eseguire i servizi richiesti;
- programmare e gestire le attività e gli interventi di mediazione linguistico culturale sulla base delle richieste pervenute.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante:

- nonché alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- di ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
- di ogni variazione dei requisiti ai sensi degli artt. 94 e ss. del D. Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore risponde pienamente – civilmente e penalmente - degli infortuni e danni a persone e cose dell'Istituto o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento di tutte le attività previste per l'esecuzione dell'appalto ed imputabili ad esso o a proprio personale o a subappaltatori o a persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, dei quali fosse chiamato a rispondere l'Istituto, che si intende completamente sollevato ed indenne da ogni pretesa.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto, l'Istituto ha diritto a richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Oltre a quanto previsto nel presente contratto e nell'offerta, l'Appaltatore è tenuto a:

- essere in possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni occorrenti per l'esercizio dei servizi richiesti, così come previsto dalla normativa vigente;
- osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore;
- manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

L'Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in casi di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare di sua iniziativa i servizi né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini dell'Istituto.

ART. 14 - CONTROLLI QUALITATIVI PERIODICI

Lo IOV potrà individualmente predisporre, in qualsiasi momento, tutti gli accertamenti ed i controlli sulle modalità operative della fornitura e del servizio che riterrà necessari, onde verificare l'esatta rispondenza delle stesse a quanto statuito contrattualmente.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto individuato dalla Stazione appaltante (o suoi delegati) verifica il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità dei servizi erogati. L'Appaltatore è tenuto alla corretta esecuzione dei servizi secondo quanto disposto dal presente documento.

ART. 15– VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, INADEMPIMENTI E PENALI

Il presente contratto è soggetto, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023, a verifica di conformità, tesa a certificare che l'oggetto dello stesso in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

L'Aggiudicatario, per favorire il monitoraggio delle prestazioni espletate, dovrà fornire una reportistica con cadenza mensile delle attività svolte, in modo tale che siano rispondenti e coerenti con le attività previste. Al termine del servizio dovrà essere elaborato un rapporto conclusivo che consideri gli aspetti quantitativi e qualitativi.



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

Durante la vigenza contrattuale l'Istituto, tramite il DEC, ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò la ditta possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera e assoluta.

I servizi contestati dovranno essere immediatamente eseguiti ed in caso di mancata esecuzione, oltre alle penali più oltre indicate, non verrà liquidato il relativo corrispettivo. Qualora la ditta sia per qualsiasi motivo impossibilitata a svolgere il servizio richiesto nei tempi e nei modi prescritti dal presente documento, l'Istituto si riserva comunque la facoltà di interpellare altre ditte facendo pagare l'eventuale maggior onere all'appaltatore.

L'Amministrazione si riserva pertanto di applicare le penali dovute per il ritardato inadempimento, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Nel caso in cui l'Affidatario non si presenti all'appuntamento concordato oppure non trasmetta la documentazione tradotta nei tempi prestabiliti si applicherà la penale di € 200,00.

Si precisa che l'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione tramite PEC dell'inadempienza rispetto alla quale l'Affidatario avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro il termine fissato dal Responsabile Unico del Procedimento.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti della Ditta derivanti dal contratto in essere.

L'applicazione delle penali, indipendentemente dalla tipologia delle stesse, non solleva l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale che lo stesso ha assunto con la stipulazione del contratto e che dovesse derivare dalla negligenza, imprudenza e imperizia dello stesso Appaltatore.

Sono dovuti dall'Appaltatore gli ulteriori danni subiti dall'Istituto a seguito dell'inadempienza o della risoluzione del contratto.

Art. 16 - ALTRI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante propria dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente l'impegno ad utilizzare i conti correnti dedicati e le persone delegate ad operare su tali conti.



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

Art. 17 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

L'intervento di mediazione linguistico-culturale avviene a richiesta dell'Amministrazione, si configura come prestazione occasionale e non determina in alcun caso l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente.

Le attività prestate verranno compensate "ad accesso" intendendo per accesso una prestazione professionale di durata mediamente pari ad un'ora con variabilità in più o in meno di 15 minuti.

L'Aggiudicatario dovrà trasmettere al DEC del servizio il riepilogo mensile delle prestazioni effettuate, comprensivo di nominativi, giornate ed orari di accesso.

Il DEC effettuerà un controllo finalizzato alla verifica di regolare esecuzione del servizio nel mese di riferimento, a seguito del quale l'Istituto trasmetterà all'Affidatario un ordine tramite NSO di pari importo, da citare in fattura.

L'emissione di ogni fattura dovrà essere successiva al ricevimento dell'ordine ed indicare tassativamente il numero e la data dell'ordine. Qualsiasi fattura emessa prima dei termini convenuti verrà contestata e verrà richiesta nota di credito a storno totale.

I pagamenti delle fatture elettroniche verranno effettuati a mezzo mandato a 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione a firma del Rup, previo accertamento delle prestazioni rese da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Tale termine è giustificato dalla particolare natura del contratto, avente ad oggetto servizi sanitari e dalla peculiarità dell'ente appaltante, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'All. A "Formato della fattura elettronica" del DM. n.55 del 3/04/2013, dovrà essere intestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto – via Gattamelata 64, 35128 Padova Codice fiscale - P.IVA 04074560287 - CODICE IPA: iove_pd - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFDKH9.

La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014 e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il numero di ordine emesso da IOV e il codice CIG; l'omessa indicazione del predetto codice comporta l'impossibilità per l'Istituto di procedere al pagamento della fattura.

Si ricorda che in **assenza del numero d'ordine la fattura sarà respinta, in quanto non è più possibile pagare fatture prive del numero d'ordine.**

La stazione appaltante può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Art. 18 - SUBAPPALTO

Per il presente contratto non è consentito il subappalto di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, oltre che negli altri casi previsti dallo stesso decreto legislativo, dal DM 49/2018 e dal codice civile.

È fatto salvo quanto previsto dal vigente Protocollo di Legalità della Regione Veneto.

In particolare, in applicazione del citato protocollo di legalità, il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente:

- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;
- nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti autorità dei tentativi di pressione criminale;
- mancata comunicazione tempestiva da parte dell'imprenditore all'Istituto e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa, qualora nei confronti di pubblici amministratori dell'istituto che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, segnalato dal Direttore dell'esecuzione contrattuale al Responsabile del procedimento, nelle modalità e termini di cui all'art. 122, comma 3 del D.Lgs. 36/2023;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituto;

- in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale.

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 quater, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto avente ad oggetto attività imprenditoriali ritenute "sensibili", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011.

In caso di inadempimento totale o parziale, confermato da almeno tre richiami scritti, a mezzo PEC, dovuto a dolo o a colpa grave dell'Appaltatore, il contratto potrà essere risolto con incameramento del deposito cauzionale e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

In caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà di ricorrere alla risoluzione consensuale, ai sensi dell'art. 1322 del codice civile.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Istituto il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Istituto rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 20 - RECESSO UNILATERALE

Nelle modalità e nei casi previsti dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 l'Istituto ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, mediante formale comunicazione da darsi all'Appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

L'Istituto si riserva inoltre, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza che per questo il contraente possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale/nazionale, ricorrendo in questo caso ipotesi di forza maggiore. In tal caso l'Istituto comunicherà all'Appaltatore la volontà di recedere dal contratto a mezzo posta elettronica certificata almeno 20 giorni prima.

Art. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 36/2023.

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art.1 della L.52/1991.

Le comunicazioni di cessione del credito devono essere esclusivamente notificate ai seguenti indirizzi:

- sede legale: Istituto Oncologico Veneto - Ufficio Protocollo – via Gattamelata, 64 – 35128 Padova;
- posta certificata: protocollo.iov@pecveneto.it.

La mancata esplicita indicazione del presente contratto, del CIG e dell'importo del credito ceduto comporterà il diniego dell'autorizzazione alla cessione del credito.

Art. 22 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Trova applicazione in questo contratto tutta la specifica disciplina in materia di modifica del contratto stesso, prevista dall'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 23 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e la Stazione Appaltante, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 24 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'Aggiudicatario accetta incondizionatamente il Patto di integrità nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti (art. 1, comma 17 della l. 190/2012).

Art. 25 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

Le disposizioni della normativa sulla privacy – Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito “GDPR” – riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti e associazioni.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati da ciascuna delle Parti per la conclusione ed esecuzione del Contratto saranno raccolti e trattati dall'altra, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (art. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione e/d esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Ai fini dello svolgimento del servizio previsto dal presente Capitolato, l'Aggiudicatario dovrà acquisire ovvero dovranno essere di volta in volta comunicati dalla stazione appaltante alcuni dati di soggetti terzi, nei limiti necessari per il corretto svolgimento del servizio affidato.

L'Aggiudicatario potrà trattare tali dati secondo quanto prescritto dal Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati”, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione di idonee misure di sicurezza, con riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 32 e seguenti del citato Regolamento.



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

L'Aggiudicatario e, qualora questa intendesse avvalersi di personale a qualsiasi titolo, ciascuno dei suoi collaboratori, saranno designati autorizzati al trattamento, con lettera e istruzioni operative fornite dalla stazione appaltante.

Pertanto, l'Aggiudicatario e ciascun suo collaboratore potranno erogare il/le servizio/prestazioni previsto/e dal presente Capitolato solo dopo aver dato alla stazione appaltante idonea prova di aver ricevuto la lettera di autorizzazione e le suddette istruzioni.

L'Aggiudicatario prende infine atto che, ferma restando la responsabilità risarcitoria nei confronti della stazione appaltante, la violazione della presente clausola, da parte propria o del proprio personale, espone al rischio di assumere la qualità di Titolare del trattamento ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con conseguente assoggettamento alle corrispondenti responsabilità civile, penale e amministrativa.

Art. 26 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile del procedimento è il Dott.ssa Maria Zanandrea.

Tutte le comunicazioni avverranno tramite la piattaforma Sintel e avranno pieno valore legale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 36/2023, nei confronti del concorrente.